



## COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 2014 - 26**

**Data 10-03-2014**

**OGGETTO:** PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL  
PERSONALE TRIENNIO 2014-2016

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **dieci** del mese di **Marzo**, alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
MASI MARIO	X			
TURCO ANTONIO	X			
MORETTI FRANCESCO		X		
MORETTI SEBASTIANO	X			
RAPUANO LEUCIO	X			
PARENTE GIOVANNI	X			
BARBATO MARIA	X			

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

## **OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2014-2016**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

- che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ....., finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000, impongono alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, dispongono la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- che l'organo di revisione contabile degli enti locali accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19, comma 8, legge 448/2001);

- che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla l. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e, nello specifico, dal comma 557 che stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

PRESO ATTO, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa di personale si debba fare riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

VISTO l'art. 76 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n.133, che pone in capo agli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno l'obbligo di assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa;

RICORDATO che l'art.76, comma 7, DL 112/2008 come riformulato dall'art.4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interna che abbiano rispettato le ulteriori condizioni normativamente previste <<...possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma .....Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle

assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale>>>;

ATTESO che il programma triennale del fabbisogno di personale deve assumere come riferimento essenziale la dotazione organica come ridefinita da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24.03.2011;

DATO ATTO che questo Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che in base alla normativa precedentemente richiamata, questo ente, al fine di poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, deve rispettare i seguenti vincoli:

1. aver rispettato il patto di stabilità nell'anno 2013 (art. 76 co. 4 d.l. 112/2008);
2. avere un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 50% ( articolo 76 comma 7, del D. L. n. 112/2008);
3. assicurare la riduzione delle spese di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (la spesa di personale dell'anno 2014 non deve essere superiore a quella dell'anno 2013);
4. aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e la programmazione triennale del fabbisogno del personale ( art. 6 D. Lgs. n. 165/2001);
5. aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del d. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011);
4. avere approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ( art. 48, comma 1, del d. Lgs. n. 198/2006);

PRESO ATTO che in relazione ai sopraindicati vincoli alle assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- 1) il patto di stabilità nell'anno 2013 è stato rispettato;
- 2) l'incidenza della spesa di personale calcolata con riferimento al predisponendo schema di bilancio 2014 è inferiore al 50% delle spese correnti;
- 3) viene assicurata la riduzione della spesa di personale rispetto all'anno 2013;
- 4) si è provveduto alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24.03.2011;
- 5) non si è provveduto ad una nuova rideterminazione della dotazione organica, sebbene l'aggiornamento debba essere fatto almeno a scadenza triennale, come previsto dall'art. 6 co. 3 del d.lgs. 165/2001, in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, ai sensi del d.l. 95/2012 art. 16 co. 8, entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contenente i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, non è stato ancora emanato;
- 6) su n. 46 posti previsti dalla vigente dotazione organica sono coperti solo n. 15 posti, con un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/ 466 anziché 1/144 come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011;
- 7) con il presente atto si procede alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- 8) si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, come da proposta deliberativa del 28.02.2014, dalla quale risulta che non vi sono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
- 9) si è provveduto ad approvare il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 10.09.2013;

CONSTATATO che gli enti che hanno rispettato i predetti requisiti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato mediante accesso dall'esterno soltanto nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76 co. 7 d.l. 112/2008);

PRESO ATTO che nell'anno 2013 non vi è stata alcuna cessazione per collocamento a riposo e, pertanto, nel rispetto del limite posto dal citato art.76, comma 7, d.l. 112/2008 non si può ricorrere ad assunzioni dall'esterno né a scorrimento di graduatorie efficaci che equivale ad assunzione a tutti gli effetti;

EVIDENZIATO che:

- il posto di istruttore direttivo contabile cat. d part-time si è reso vacante, in seguito al nulla-osta alla mobilità volontaria esterna, concesso al dipendente Salvatore Nacarlo con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.01.2014;
- l'Area Finanziaria necessita di essere potenziata con almeno un'unità di cat. D, in quanto attualmente ad essa è assegnata una sola unità di cat. C che non riesce a garantire un efficiente svolgimento dei servizi economico/finanziari e a cui non può essere affiancata nessuna altra risorsa umana in servizio presso questo Ente in quanto ogni ufficio è sottodotato;

VISTO l'art. 1, comma 47 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che così dispone: «*In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*».

PRESO ATTO che:

- la mobilità si configura, in tale contesto, come un'ulteriore possibilità di reclutamento, in deroga ai limiti normativamente previsti. La capacità derogatoria dell'istituto della mobilità trova fondamento nella c.d. neutralità finanziaria "sistemica" dell'operazione per l'erario pubblico, avuto riguardo all'ente di origine e a quello destinatario del trasferimento, quando entrambi sottoposti a vincoli in materia di assunzione di personale;
- in caso di enti entrambi sottoposti a limiti alla facoltà di procedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità, per l'ente di origine, non costituisce "cessazione" legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla pubblica amministrazione; correlativamente non costituisce "assunzione", per l'ente destinatario, l'ingresso di personale in mobilità (Sezione Autonomie, deliberazione n. 21 del 9 novembre 2009, proprio con specifico riferimento all'art. 1, comma 562, L.F. 2007. In tale deliberazione espressamente si afferma che le cessazioni derivanti da trasferimenti per mobilità non sono da comprendere «nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente»);
- di recente, la consolidata giurisprudenza contabile ha trovato conferma in alcune disposizioni legislative. Infatti l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, stabilisce che «*le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ..... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over*». Detto in altri termini, il legislatore conferma la neutralità, in termini di assunzioni e cessazioni, del reclutamento tramite mobilità;
- in definitiva, l'ente, potrà procedere al reclutamento di personale da altri enti, tramite la procedura di mobilità volontaria, senza ricadere nei limiti della disciplina del *turn-over*, sempre che l'ente di provenienza sia ente sottoposto anch'esso a limitazioni sulla spesa per il personale;

EVIDENZIATO che, nella fattispecie concreta, la copertura del posto di cat. D reso vacante dalla procedura di mobilità in uscita può avvenire solo mediante il recupero dell'unità di personale con mobilità in entrata, non incontrando tale operazione alcun limite di natura finanziaria ed essendo perfettamente legittima;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 7 del 28.01.2014 con cui già si anticipava la soluzione al problema di sostituire il dipendente trasferitosi per mobilità volontaria con l'avvio di una procedura concorsuale per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001;

RITENUTO necessario provvedere a programmare per l'anno 2014 la copertura del posto di cat. D - Istruttore direttivo contabile - part-time - tramite la suddetta procedura concorsuale;

VISTA, altresì, la legge di stabilità per l'anno 2014 (l. 147/2013) che all'art. 1 commi 209/214 prevede la possibilità che i Comuni stabilizzino l.s.u. e l.p.u. , di cat. A e B, derogando ai tetti di spesa e ai limiti assunzionali sopra citati;

RITENUTO opportuno esercitare tali facoltà, sia per migliorare i servizi e le attività comunali avvalendosi di nuove e necessarie risorse umane, sia per riconoscere finalmente al lavoratore socialmente utile lo status giuridico di lavoratore subordinato e i conseguenti diritti costituzionalmente garantiti;

RILEVATO che i criteri e le modalità per poter stabilizzare l.s.u. e l.p.u. devono essere disciplinati da decreti attuativi non ancora adottati alla data attuale;

CONSIDERATO opportuno riservarsi di integrare con successivo provvedimento la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2014 che si adotta con il presente atto, prevedendo eventuali e possibili stabilizzazioni di l.s.u. e l.p.u.;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- il D.L. n. 112/2008 come convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 Agosto 2008;

- il D.L. n. 78/2010 come convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010;

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi,

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del T.U.E.L.;

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

DI programmare per l'anno 2014 la copertura del posto di cat. D – Istruttore Direttivo Contabile – part time - reso vacante dalla procedura di mobilità in uscita mediante mobilità in entrata ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001;

DI autorizzare ed incaricare il Segretario Comunale pro-tempore ad avviare la procedura di mobilità volontaria e ad adottare tutti gli atti necessari e consequenziali;

Di riservarsi di integrare eventualmente la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2014 con successivo provvedimento, da adottarsi dopo l'emanazione dei decreti attuativi della L. 147/2013 art. 1 co. 209/214, per la stabilizzazione di l.s.u. e l.p.u. in deroga ai tetti di spesa e ai limiti assunzionali vigenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente;

Di non programmare, per il momento, alcuna assunzione di personale per gli anni 2015 e 2016;

Di intervenire nel corso dell'anno 2014 per programmare eventuali nuove assunzioni, tenendo conto delle esigenze dell'ente, della situazione di bilancio e della disciplina normativa in vigore nel periodo di riferimento;

Di richiedere al revisore dei Conti il parere di competenza sul presente atto programmatico;

Di trasmettere copia della presente alle organizzazioni sindacali di categoria e alle RSU;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco  
Dr. Mario Masi

**OPARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

Oggetto

**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  
TRIENNIO 2014-2016.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
- Parere sfavorevole**
- Parere irrilevante**

Carinaro, lì 28.02.2014

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna Damiano)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
- Parere sfavorevole**
- Parere non dovuto**

Carinaro, lì 28.02.2014

Il Responsabile del Servizio  
Elena Barbato

Letto, confermato e sottoscritto

<b>F.to Il Sindaco</b> MASI MARIO	<b>F.to Il Segretario Comunale</b> DAMIANO ANNA
--------------------------------------	--

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. \_\_\_\_\_

*Carinaro, lì 00-00-0000*

**Il Messo Comunale**  
*MORETTI SEBASTIANO*

---

**Il Segretario Comunale, attesta:**

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;

**Carinaro, lì 00-00-0000**

**Il Segretario Comunale**

**DAMIANO ANNA**

**Il Segretario Comunale, attesta:**

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del \_\_\_\_\_;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,

ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ trascorsi dieci giorni dalla data di

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, \_\_\_\_\_

**Visto per la pubblicazione (punto**

**1)**

**2)**

**Il Messo**

**Comunale**

**dell'Ufficio Protocollo**

**MORETTI**

**SEBASTIANO**

**ETTI SEBASTIANO**

**Visto per il protocollo (punto**

**Il Responsabile**

**MOR**

**Carinaro, \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale**

**DAMIANO ANNA**